

N. 08485/2010 REG.SEN.
N. 01943/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso R.G. n. 1943 del 2005, proposto dal signor AVENANTI Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Neri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Quinto Aurelio Simmaco, 7;

contro

il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sportelli, domiciliato per legge in Roma, presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale, in via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

del signor Palmieri Lucio, residente in Roma, via Lucio Sestio, n. 12, scala C, int. 7, n.c.;

del signor Capretta Roberto, residente in Roma, via Vallelunga, n. 22, n.c.;

del signor Malcangi Francesco, residente in Roma, via Isabella D'Este,

n. 14, palazzina V, int. 5, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria relativa alla selezione per la posizione di lavoro “Coordinamento di sezioni”, per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale – Mancata valutazione del titolo di preferenza nonché del provvedimento prot. GB/100016 del 15.12.2004, ricevuto in data 20.12.2004, con cui è stata respinta l'istanza di revisione della detta graduatoria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Vista l'ordinanza n. 1720/2005, pronunciata nella Camera di consiglio del 24 marzo 2005, che ha respinto la suindicata domanda incidentate di sospensione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente, istruttore direttivo, categoria D 4, della Polizia Municipale del Comune di Roma, riferisce di aver partecipato in data 19.1.2004 alle prove selettive del corso di aggiornamento

professionale con valutazione finale, riservato al personale inquadrato nella categoria D, per la copertura di posti nella categoria D, fascia D 5. Detta procedura selettiva era stata indetta con D.D. n. 770 del 19.9.2003 e con Deliberazione della G.C. n. 607 del 14.10.2003, al fine della progressione economica orizzontale all'interno della Categoria D, in sede di prima applicazione del Regolamento di Polizia Municipale.

Rappresenta il ricorrente che in data 19.1.2004 si sono svolte le prove selettive durante le quali è stato rilasciato ai partecipanti un modulo relativo alla dichiarazione del possesso dei titoli di preferenza, ai sensi del DPR 487 del 1994, da compilare e presentare entro 15 giorni presso gli Uffici competenti.

Il sig. Avenanti ha compilato e presentato nei termini detto modulo all'Amministrazione comunale che ha redatto la graduatoria approvandola con D.D. n.2115 del 12 ottobre 2004.

A seguito di ciò il ricorrente dopo aver constatato di essersi collocato al 37° posto, in quanto la Commissione non aveva preso in considerazione la causa di servizio quale titolo di preferenza, ha chiesto la revisione della graduatoria alla luce del possesso del titolo in questione.

Con nota del 20.12.2004 il Presidente della Commissione esaminatrice ha comunicato che la mancata valutazione del titolo di preferenza di invalidità dipendente da causa di servizio non sarebbe stato considerato in quanto non indicato nella dichiarazione sostitutiva né confermato nel termine prescritto per la comunicazione dei detti titoli

di preferenza.

Sulla base di ciò il sig. Avenanti ha proposto ricorso avverso gli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) *Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti*; 2) *Violazione del DPR 9 maggio 1994, n. 487*; 3) *Violazione di legge per difetto di motivazione*; 4) *Eccesso di potere*; 5) *Vizio del procedimento per mancata comparazione tra interesse privato e pubblico. Opportunità e merito.*

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1720 del 2005, pronunciata nella Camera di consiglio del 24 marzo 2005, è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con nota pervenuta in data 11 dicembre 2009, n. 72922 il ricorrente ha depositato documentazione.

In prossimità dell'odierna udienza il Comune di Roma ha depositato memoria conclusiva e documentazione controdeducendo ai vizi denunciati dal ricorrente e insistendo per la reiezione del ricorso.

All'udienza pubblica del 14 gennaio 2010, la causa è stata introitata per la decisione.

2) Nel merito, il ricorso presenta profili di infondatezza per le seguenti considerazioni.

Secondo il sig. Avenanti i provvedimenti impugnati sarebbero viziati di eccesso di potere e travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti (*primo e quarto mezzo*) in quanto l'Amministrazione non poteva non essere a conoscenza del titolo di preferenza posseduto dal ricorrente tra l'altro inserito nel fascicolo personale dello stesso e per

questo motivo non indicato nella dichiarazione sostitutiva presentata nel termine di quindici giorni; conseguentemente, sarebbe generico quanto ritenuto dall'Amministrazione nella nota impugnata di diniego di revisione della graduatoria, attesa l'ambiguità del titolo indicato nello schema di dichiarazione sostitutiva posto che lo stesso avrebbe una infermità dipendente da causa di servizio, diversa dalla voce "invalidità" indicata in detto schema. Inoltre, secondo il ricorrente sussisterebbe la violazione del DPR 9 maggio 1994, n.487 (*secondo mezzo*), posto che trattandosi di una prova unica, la valutazione dei titoli avrebbe dovuto essere indicata prima dell'unica prova effettuata, con un deposito preventivo della dichiarazione sostitutiva e sarebbe così in violazione della detta norma rubricata. A ciò aggiunge il vizio del difetto di motivazione del diniego di revisione della graduatoria (*terzo mezzo*) in relazione al contenuto limitativo della indicazione soltanto del mancato contrassegno della voce di cui al punto 4 dello schema di dichiarazione sostitutiva, ossia "mutilato ed invalido per servizio nel settore pubblico e privato" nonché il vizio del procedimento per mancata comparazione tra interesse privato e pubblico (*quinto mezzo*), non avendo tenuto conto l'Amministrazione della comparazione degli interessi e, quindi, della prospettiva anche di crescita lavorativa del ricorrente con conseguente trattamento economico derivante dal diverso posizionamento in graduatoria a seguito del riconoscimento del titolo preferenziale.

Osserva il Collegio che le argomentazioni a sostegno delle superiori censure dedotte dal ricorrente non appaiono convincenti atteso che

ciò di cui si discute in questa sede non è la produzione del documento - e in tal caso sarebbe rilevante la circostanza che il documento sia già in possesso dell'Amministrazione - ma la mancata segnalazione della propria infermità all'Amministrazione, al fine di poter tener conto di essa nella predisposizione della graduatoria. Nella specie, è stata richiesta l'indicazione del titolo di preferenza con la segnalazione nell'apposito modulo e non la produzione del titolo stesso.

A tale proposito, si rileva che non sussiste un dovere dell'Amministrazione di tener conto dei titoli di preferenza prescindendo dalla domanda dell'interessato o nel caso in esame dalla specifica indicazione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è stata richiesta dall'Amministrazione e compilata dal ricorrente senza la indicazione del titolo di preferenza posseduto. Infatti, non emerge dall'applicazione della normativa in materia (art.5 e 16 del DPR 9 maggio 1994, n. 487) alcun obbligo dell'Amministrazione a procedere alla ricerca, con il controllo del fascicolo personale del dipendente partecipante alla prova concorsuale, allo scopo di accertare il possesso di titoli di preferenza non dichiarati, la cui eventuale segnalazione invece incombe in capo al candidato che intende avvalersene.

In tali ipotesi, anche la stessa giurisprudenza ammette la valutazione dei titoli di preferenza posseduti dal candidato non indicati nell'ambito della domanda di partecipazione qualora siano stati comunque prodotti nei termini (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 26 gennaio 2004, n.711; idem, 10 maggio 2006, n.3408), mentre nel caso

in esame è stata richiesta l'indicazione dei detti titoli con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assumendo perciò rilevanza ciò che in essa è stato indicato (non risultando riportato l'asserito titolo di preferenza neanche nelle "Note aggiuntive" di cui a pag. 4 della predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata dal ricorrente e allegata in atti dall'Amministrazione).

D'altra parte non appaiono fondate le censure di violazione della normativa recata dal DPR n.487 del 1994 riguardo la mancata indicazione nel bando dei titoli di preferenza in questione, atteso che detti titoli di preferenza indicati nell'art.5 del DPR n.487 del 1994 non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito (ex art. 8 del medesimo DPR), valutati prima dell'espletamento delle prove di esame, ma servono esclusivamente alla redazione della graduatoria accordando la preferenza a specifiche categorie di cittadini *a parità di merito e a parità di titoli*, nel rispetto dell'espresso elenco ivi indicato nonché *a parità di merito e di titoli*: infatti, l'applicazione della concorrenza di detti titoli è del tutto automatica nel rispetto dell'ordine previsto dalla normativa in materia recata dal predetto art.5, risultando questa così prevalente e non lasciando spazio alla discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'applicazione di criteri diversi stabiliti eventualmente nella *lex specialis* (applicandosi anche in mancanza di espressa indicazione nel bando di concorso).

Inoltre, non appare sussistente il censurato difetto di motivazione in relazione alla gravata comunicazione di diniego del riesame in quanto dal contenuto di detto provvedimento emerge in modo esaustivo

l'indicazione del presupposto di fatto e delle ragioni che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, risultando rappresentando l'iter logico-giuridico seguito per il rigetto della detta domanda di riesame.

Infine, anche l'ultimo motivo censurato non appare convincente posto che l'asserita mancanza di comparazione e il contemperamento degli interessi incisi dall'azione amministrativa costituisce una valutazione di merito, riservata dalla discrezionalità della P.A. e censurabile solo per palese illogicità o nel caso in cui risultino indizi sintomatici dell'eccesso di potere, che nel caso di specie non risultano evidenziati in quanto l'Amministrazione ha rispettato le norme della procedura concorsuale, in relazione ai termini, contenuti, adempimenti e nel rispetto della stessa *par condicio* dei partecipanti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 16 dicembre 2009, n. 8814).

Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso in quanto infondato va respinto.

In relazione alla peculiarità della fattispecie le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendone valide ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 14 gennaio

2010 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO